

ISTITUTO STATALE D'ARTE "BASILE" - MESSINA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- Art.1-2-3 Disposizioni generali
- Art.4-5-6 Diritti e doveri
- Art.7- Vigilanza
- Art.8- Ingresso e uscita
- Art.9- Permanenza a scuola
- Art. 10-Assenze e giustificazioni
- Art.11- Rappresentanti di classe
- Art.12- Comitato studentesco
- Art.13 Assemblee studentesche
- Art.14-Insegnamento della religione
- Art.15- Biblioteca e laboratorio di informatica
- Art.16- Uffici amministrativi
- Art.17- Igiene e sicurezza
- Art.18- Comitato dei genitori
- Art.19- Elaborati alunni
- Art.20- Codice disciplinare
- Art.21- Sanzioni disciplinari
- Art.22- Dati personali e sensibili
- Art.22- Conversione delle sanzioni
- Art.23- Irrogazione delle sanzioni- Impugnazioni
- Art.24- Organo di garanzia
- Art. 25- Patto di corresponsabilità

Disposizioni generali

Art. 1- L'Istituto realizza le condizioni per assicurare un ambiente sereno e favorevole alla crescita e alla maturazione umana e culturale degli alunni, nel rispetto della identità religiosa, culturale ed etnica di ciascuno.

Art. 2- L'Istituto fornisce un servizio educativo didattico di qualità. Tutte le componenti della scuola sono impegnate nel raggiungimento di tale fine.

Art. 3 - L'Istituto promuove la trasparenza e l'informazione sulle regole su cui si basa la vita scolastica.

Diritti e doveri

Art. 4 - Gli studenti hanno diritto:

- a) a partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della scuola.
- b) a iniziative concrete per il recupero del ritardo o dello svantaggio scolastico anche per l'integrazione degli alunni in situazioni di *handicap*.
- c) a scegliere liberamente tra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, sia pure con i vincoli determinati dall'applicazione di criteri obiettivi per l'accesso alle attività citate.
- d) alla riservatezza.

Il Dirigente scolastico ed i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione, di criteri di valutazione, di scelte di libri di testo e di materiale didattico.

Art. 5 - L'Istituto assicura agli studenti il diritto ad associarsi e a svolgere iniziative all'interno della scuola e favorisce la continuità del legame con gli ex studenti e le associazioni artistiche.

Art. 6 - Ogni membro della comunità scolastica è obbligato a tenere un comportamento corretto e ad avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto anche formale che richiede per sé.

Tutti hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, i macchinari, il materiale didattico e bibliografico, beni che appartengono alla comunità. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti risponderanno, salvo eventuali maggiori sanzioni in caso di illeciti penali, coloro che li hanno causati.

L'istituto non risponde di beni e oggetti personali dimenticati o lasciati incustoditi, pur cercando di evitare episodi incresciosi con la vigilanza e con la diffusione della cultura del rispetto delle cose altrui.

Art. 7-(Vigilanza)- La vigilanza sugli studenti durante l'ingresso, la permanenza a scuola, gli spostamenti verso le aule e l'uscita è garantita dai docenti, nei limiti di orario e di responsabilità previsti dalle leggi vigenti, con la collaborazione del personale non docente secondo gli oneri contrattuali previsti.

Art. 8 - (Ingresso e uscita) – Gli studenti entrano nella scuola alle ore 7.55 per consentire l'inizio delle lezioni alle ore 8.00.

Il portone della scuola viene chiuso alle ore 8.10 per permettere l'ingresso ai soli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici. Dopo non è più consentito l'ingresso agli studenti.

Agli studenti viaggiatori **possono** essere concessi, dalla Presidenza, su richiesta dei genitori per i minorenni, su loro espressa richiesta per i maggiorenni, **per validi motivi documentati**, permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata (in settima ora) per non più di dieci minuti, regolarmente annotati sul diario di classe. Non può essere consentito l'ingresso dopo l'inizio della seconda ora e l'uscita prima della fine quinta ora. La richiesta di uscita anticipata, adeguatamente motivata, deve essere presentata prima dell'inizio delle lezioni. Solo eccezionalmente, in casi di particolare documentata gravità, il Dirigente o i suoi collaboratori potranno autorizzare per iscritto ritardi e uscite anticipate in deroga a quanto detto sopra.

Non è consentito l'ingresso, tranne che nella zona degli uffici, ad estranei all'Istituto se non autorizzati dal Dirigente o dai suoi collaboratori, e accompagnati da un collaboratore scolastico.

In caso di sciopero del personale o di assemblea sindacale gli alunni potranno essere mandati a casa prima del termine delle lezioni previa circolare con comunicazione ai genitori tramite gli alunni stessi. La comunicazione è registrata sul registro di classe.

Art. 9 - (Permanenza a scuola) - E' rigorosamente vietato uscire dalla propria aula durante il cambio dell'ora di lezione, a meno che non si debba effettuare lo spostamento verso altre aule.

Gli studenti non possono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezioni, se non in casi di estrema urgenza.

Non è consentito allontanarsi dalle aule, anche per breve tempo, senza permesso del docente e, in ogni caso, non più di uno per volta.

E' fatto divieto di fumare nell'ambito dell'edificio scolastico.

Non è consentito l'uso del telefono cellulare all'interno dei locali scolastici. Gli alunni che contravvengono a tale regola dovranno consegnarlo al Dirigente o ai suoi collaboratori che provvederanno a consegnarlo ai genitori. Gli alunni potranno, in caso di necessità e dietro autorizzazione del dirigente o dei suoi collaboratori, servirsi del telefono della scuola.

Art. 10 - (Assenze e giustificazioni) - Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora. Esse vanno giustificate facendo uso esclusivamente del libretto personale rilasciato ogni anno dalla scuola e firmate da un genitore o da chi ne fa le veci se l'alunno è minorenni o dallo stesso se maggiorenne.

L'assenza dei minorenni deve essere giustificata personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci, se riguarda la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a ecc.....

Le assenze di giorni non consecutivi non possono essere giustificate nello stesso modulo.

Per le assenze che si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi, **anche se non causate da malattie**, insieme alla giustificazione, è **necessario produrre il certificato medico**.

Lo studente che si presenti al rientro da un'assenza senza giustificazione viene ammesso con riserva e deve regolarizzare la sua posizione il giorno successivo col docente della prima ora, ove il giorno successivo dovesse presentarsi ancora senza giustificazione non sarà ammesso in classe; l'alunno maggiorenne potrà andare a casa, il minorenni resterà sotto la sorveglianza della scuola, la famiglia dovrà giustificare anche questa assenza dalle lezioni.

Le assenze collettive non possono essere regolarmente giustificate dalla scuola; tuttavia deve essere presentata la richiesta di giustificazione e l'ufficio di presidenza può convocare i genitori. In caso di reiterate assenze, individuali, il consiglio di classe può deliberare sanzioni disciplinari adeguate.

In caso di reiterate assenze collettive, il consiglio di classe può deliberare sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni.

Art. 11 - (*Rappresentanti di classe*) - Ogni classe elegge due rappresentanti che hanno i seguenti compiti:

- a) svolgere gli incarichi affidati loro dalla classe;
- b) fare le richieste per le assemblee mensili;
- c) smistare i diari di classe durante le ore di lezione e consegnarli in guardiola al termine.

Potranno circolare per le aule per comunicazioni, solo con l'autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Art. 12 - (*Comitato studentesco*) - I rappresentanti degli studenti delle singole classi eleggono, all'inizio di ciascun anno scolastico, un comitato studentesco che ha i seguenti compiti:

- a) gestire i rapporti tra gli studenti e le altre componenti scolastiche;
- b) convocare le assemblee d'istituto;
- c) garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee.

Art. 13 - (*Assemblee studentesche*) - Le assemblee studentesche sono occasione di partecipazione democratica e di crescita culturale e civile degli alunni. Le assemblee di classe, richieste dai relativi rappresentanti, si svolgono, di norma, in modo da non penalizzare sempre le stesse materie. La relativa richiesta va presentata al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima del suo svolgimento.

L'assemblea d'Istituto è convocata dalla maggioranza del Comitato studentesco o dal 10% degli studenti e non può, di norma, tenersi sempre lo stesso giorno della settimana. La relativa richiesta contenente la data e l'ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno otto giorni prima. Solo per evenienze straordinarie si può concedere la convocazione urgente dell'assemblea d'Istituto.

Le assemblee devono avere un presidente ed un segretario che di volta in volta redige il verbale della seduta.

I verbali delle assemblee d'Istituto devono essere affissi in un' apposita bacheca riservata esclusivamente agli studenti.

Possono essere richieste non più di una assemblea di classe e non più di una assemblea d'istituto al mese in orario curriculare. Non sono consentite assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni. Le concessioni

delle assemblee sono annotate sui registri di classe e comunicate, quelle d'istituto, attraverso gli alunni alle famiglie.

Alle assemblee di istituto possono partecipare il Dirigente scolastico o un suo delegato. I docenti in servizio hanno la responsabilità della vigilanza.

Art. 14 - (Insegnamento della religione) - Gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono entrare all'inizio della seconda ora o uscire alla fine della penultima ora se l'ora di religione coincide con la prima o l'ultima ora di lezione. Nelle ore intermedie sono inseriti in classi parallele secondo uno schema comunicato agli alunni e ai docenti della classi interessate. In tal caso gli alunni potranno scegliere di seguire le lezioni curriculari o studiare a livello individuale nel rispetto del lavoro altrui.

art. 15 - (Biblioteca e laboratorio d'informatica) - Le attività della biblioteca e del laboratorio d'informatica sono regolamentate dagli statuti che si possono consultare nei locali degli stessi.

Hanno accesso alla biblioteca gli alunni, i docenti e il personale non docente. E' possibile usufruire del prestito dei volumi, a parte le opere per le quali è consentita solo la consultazione, per un periodo non superiore a 15 giorni e per non più di 3 volumi o riviste contemporaneamente.

In considerazione della particolarità della biblioteca dell'Istituto, con l'autorizzazione della Presidenza, potrà essere consentita la consultazione di opere da parte di esterni alla scuola.

Chi deteriora o smarrisce libri è tenuto a fornire all'istituto l'opera danneggiata o smarrita anche in edizione più recente o, in caso di impossibilità, a risarcire il danno.

L'accesso ai laboratori d'informatica è consentito solo agli alunni accompagnati da un docente. L'ingresso deve essere registrato su apposito tabulato. Durante le esercitazioni il docente è tenuto alla sorveglianza.

Art. 16 - (Uffici amministrativi) - L'accesso agli uffici è regolamentato dalla Presidenza.

Art. 17 - (Igiene e sicurezza) - La scuola garantisce l'igiene e la sicurezza di tutti gli ambienti scolastici, con particolare riguardo alla pulizia ed al comfort ambientale di ciascuna aula e all'agibilità dei servizi igienici.

Viene segnalato il percorso da seguire in caso di evacuazione.

Art. 18 - (Comitato dei genitori) - I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea, in orario pomeridiano, nei locali scolastici, facendone richiesta, di norma, 5 giorni prima.

L'assemblea dei genitori eletti negli organi collegiali (Consiglio d'istituto e consigli di classe) individua, al proprio interno, un Comitato dei genitori

con il compito di promuovere iniziative di carattere informativo e divulgativo e di sensibilizzazione verso tutte le altre componenti scolastiche e nei confronti di ogni altro Ente.

Alla riunione del Comitato possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti.

Art.19 -(*Elaborati alunni*) Gli elaborati degli alunni saranno conservati, dopo il termine dell'anno scolastico, per un anno. Gli alunni non possono chiederne la restituzione in quanto prodotti sotto la guida e la direzione dei docenti. Una commissione sceglierà gli elaborati da conservare per documentazione o eventuali mostre.

Art.20-(*Codice disciplinare*)

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata. La valutazione della condotta diventa elemento che può determinare la bocciatura.

Art.21 – (*Sanzioni disciplinari*) –

C.1 Le sanzioni disciplinari potranno essere comminate dal singolo Docente, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto a seconda del tipo di infrazione commessa e della gravità, come appresso previsto. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

richiamo individuale (competenza del docente in servizio durante la lezione e/o del D.S.);

ammonizione sul registro di classe (competenza del docente in servizio durante la lezione e/o del D.S.);

diffida (competenza del docente e del D.S.);

temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica (competenza del Consiglio di Classe da 1 a 15 giorni o del Consiglio di Istituto per periodi superiori a 15 giorni);

risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola (competenza del D.S. sulla base delle indicazioni fornite dal personale scolastico).

Per atti gravi che si configurino quali reati verrà data tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

C.2 Lo studente riceve la sanzione del richiamo individuale per:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti scorretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

C.3 Lo studente riceve la sanzione dell'ammonizione scritta per:

- a) scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola;
- b) disturbo continuo durante le lezioni;
- c) comportamenti, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
- d) allontanamento dall'aula senza autorizzazione e/o rientro in ritardo al cambio dell'ora e/o dopo un permesso d'uscita;
- e) uso di cellulari e/o dispositivi elettronici durante le lezioni.
- f) mancato rispetto delle consegne e mancanza del materiale didattico.

C.4 Lo studente riceve la sanzione della diffida per:

- a) assenze collettive
- b) ripetuti ritardi
- c) assenze collettive
- d) reiterate entrate e uscite fuori orario
- e) assenze ingiustificate
- f) aggressioni verbali tra pari
- g) reiterati comportamenti avvenuti dopo l'erogazione della ammonizione
- h) non osservanza delle misure di sicurezza

C.5 Lo studente riceve la sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni per:

- a) reiterazione dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta e/o diffida;
- b) gravi offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica, delle religioni e delle istituzioni;
- c) aggressioni fisiche
- d) disturbo grave e continuato durante le lezioni;
- e) abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione
- f) alterazioni di risultati e documenti scolastici in genere;
- g) falsificazione della firma dei genitori sui documenti scolastici

- h) gravi scorrettezze
- i) fumo all'interno dei locali scolastici
- j) oltraggio e comportamenti intimidatori nei confronti dei componenti della comunità scolastica, delle religioni e delle istituzioni;
- k) L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

C.6 Lo studente riceve la sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni per:

- a) atti di violenza gravi;
- b) reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- c) reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.
- d) atti di prepotenza tra pari nel contesto di gruppo (bullismo)
- e) assunzione e/o distribuzione di sostanze stupefacenti

Le sanzioni di cui sopra si applicano per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, etc.

Ove non sia possibile, alla luce di gravissimi reiterati comportamenti, esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione, di competenza del Consiglio d'Istituto, è costituita dall'allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art.22 *-(Dati personali e sensibili)-* Ferme restando le disposizioni normative contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) relative alla diffusione di dati personali e/o sensibili e all'applicabilità delle relative sanzioni amministrative da parte del Garante, e/o alla emanazione di provvedimenti giudiziari civili e/o penali, con riferimento alla direttiva del Ministro della P. I. n. 104 del 30/11/2007, lo studente riceve la sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni nel caso di divulgazione attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici di dati personali ("qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente...”) senza l’informazione ed il relativo consenso dell’interessato e superiore a 15 giorni nel caso di divulgazione di dati sensibili (“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”).

Art.23 – (Conversione delle sanzioni) - Nei casi di irrogazione di sanzioni di cui all’art. 21 e 22, il Consiglio di classe e/o il Consiglio d’Istituto può offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali: a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca e degli archivi; d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art.24 – (Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni) – Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze. I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori; nella comunicazione deve essere segnalata la possibilità di usufruire della conversione della punizione disciplinare.

Avverso le sanzioni irrogate è ammesso ricorso, da parte dei genitori dello studente, all’organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione. L’organo di Garanzia decide sull’impugnativa nei successivi dieci giorni. Il procedimento di impugnazione non incide sulla esecutività della sanzione disciplinare. Pertanto la sanzione viene immediatamente applicata.

In caso di accoglimento del ricorso lo studente viene riabilitato.

Art. 25 – (Organo di Garanzia) - L’Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- D.S.
- 1 docente
- 1 studente
- 1 genitore
- 1 non docente

Le elezioni avvengono all’inizio di ogni anno scolastico, unitamente alle elezioni degli OO CC.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta del soggetto sanzionato

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno.

L'OG elabora, anche a maggioranza dei presenti, una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.

Art. 25 – (Patto di corresponsabilità – Ai sensi dell'art.3 DPR 235/2007, i genitori sono tenuti a sottoscrivere ad inizio di ciascun anno il Patto di corresponsabilità che richiama la responsabilità della famiglia sancita dall'art. 30 Cost, il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione e l'impegno della scuola a favorire la crescita umana, culturale e professionale dell'allievo.

Il Regolamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22/01/09.